Obblighi dell'impresa subacquea e iperbarica

Quadro degli adempimenti di salute e sicurezza, con focus sulla formazione e sulla qualificazione degli operatori

Fonte del documento

Il presente documento è redatto sulla base del **D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), edizione ottobre 2026**, comprensiva dell'Appendice Normativa e, in particolare, della **Legge 26 gennaio 2026, n. 9 - Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee** (Capo IV, articoli 18-27), riportata tra i decreti collegati del Testo Unico.

Avvertenza

Documento a carattere informativo e organizzativo, di supporto alla compliance aziendale. Non sostituisce il testo normativo né la consulenza tecnico-legale. Diverse disposizioni rinviano a provvedimenti attuativi non ancora adottati: la loro emanazione può modificare adempimenti e tempistiche.

Indice

	Sezione
1.	Ambito di applicazione e definizioni
2.	Il doppio binario degli obblighi: Testo Unico e Legge 9/2026
3.	Obblighi generali dell'impresa come datore di lavoro
4.	Qualificazione professionale degli operatori subacquei e iperbarici
5.	Formazione degli operatori: obblighi, contenuti e tracciabilità
6.	Addestramento, DPI e attrezzature specifiche
7.	Sorveglianza sanitaria e idoneità alla mansione
8.	Registro degli operatori e libretto personale informatico
9.	Regole tecniche applicabili all'impresa (art. 25 L. 9/2026)
10.	Apparato sanzionatorio
11.	Decorrenze e regime transitorio
12.	Check-list operativa di conformità

1. Ambito di applicazione e definizioni

La Legge 26 gennaio 2026, n. 9 stabilisce i principi fondamentali in materia di lavori subacquei e iperbarici effettuati da operatori subacquei e iperbarici e da imprese subacquee e iperbariche (art. 18, comma 1). Le relative disposizioni non si applicano alle attività svolte dalle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che restano disciplinate dalle rispettive disposizioni di settore (art. 18, comma 2). Le attività subacquee e iperbariche di protezione civile sono regolate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 18, comma 3).

Definizioni rilevanti (art. 2)

Termine	Definizione normativa
Attività subacquee e iperbariche	Attività svolte, con sistemi di ausilio alla respirazione, in ambiente iperbarico, acqueo o gassoso.
Impresa subacquea e iperbarica	L'impresa che esegue lavori subacquei o iperbarici. È il soggetto destinatario degli obblighi organizzativi, tecnici e formativi descritti nel presente documento.
Operatori subacquei e iperbarici professionali	Operatori tecnici subacquei e tecnici iperbarici che compiono a titolo professionale, anche se in modo non esclusivo o non continuativo, attività connesse a lavori subacquei in mare e in acque interne, a profondità con pressione superiore a quella atmosferica, ovvero in ambienti iperbarici gassosi.
Operatore tecnico subacqueo (OTS)	Colui che, avendo acquisito le necessarie competenze attraverso un apposito percorso formativo, è in grado di effettuare immersioni subacquee a scopo lavorativo a profondità e pressione variabili, in rapporto al proprio livello di qualificazione, utilizzando attrezzature individuali di protezione ambientale e sistemi per la respirazione di gas compressi.
Tecnico iperbarico (TI)	Addetto alla manovra delle camere iperbariche e degli impianti di saturazione, ovvero chi, acquisite le competenze mediante apposito percorso formativo, è in grado di manovrare l'impianto iperbarico di supporto, assicurando in ogni momento agli OTS ottimali condizioni fisiologiche.
Medico subacqueo	Medico USMAF/SASN, medico di centro o servizio di medicina iperbarica autorizzato, ufficiale medico militare, specialista in medicina del nuoto e delle attività subacquee, o medico con master di II livello in medicina subacquea e iperbarica e comprovata esperienza professionale di almeno tre anni.
Libretto personale informatico	Documento digitale attestante la sussistenza dei requisiti di iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali e la persistenza dei requisiti di svolgimento del lavoro subacqueo o iperbarico.

2. Il doppio binario degli obblighi: Testo Unico e Legge 9/2026

L'impresa subacquea e iperbarica è soggetta contemporaneamente a due corpi di regole che si sommano e non si escludono:

- **Il D.lgs. 81/2008**, che si applica all'impresa in quanto datore di lavoro: valutazione dei rischi, organizzazione della prevenzione, informazione, formazione e addestramento, sorveglianza sanitaria, DPI, attrezzature di lavoro, gestione delle emergenze, coordinamento negli appalti.
- **La Legge 9/2026, Capo IV**, che disciplina specificamente le qualifiche professionali degli operatori, l'iscrizione nel registro, i requisiti formativi e sanitari, il libretto personale informatico e le regole

tecniche cui l'impresa deve attenersi.

Principio di lettura combinata

La qualifica di OTS o di TI non esaurisce gli obblighi formativi: essa abilita alla mansione, ma resta integralmente dovuta la formazione generale e specifica prevista dagli articoli 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, l'addestramento ai sensi dell'art. 37, comma 5, e l'addestramento sui DPI ai sensi dell'art. 77, commi 4 e 5.

3. Obblighi generali dell'impresa come datore di lavoro

In applicazione del Titolo I del D.lgs. 81/2008, l'impresa subacquea è tenuta in particolare a:

- valutare tutti i rischi e redigere il documento di valutazione dei rischi, dando conto dei rischi peculiari dell'attività (iperbarismo, annegamento, ipotermia, correnti, spazi confinati sommersi, movimentazione in acqua, rischio chimico da miscele respiratorie, rumore e vibrazioni, interferenze con mezzi navali);
- organizzare il servizio di prevenzione e protezione, nominare il medico competente e designare gli addetti alle emergenze, al primo soccorso e al salvataggio;
- informare ciascun lavoratore sui rischi generali e specifici, sulle procedure di primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione e sui nominativi degli addetti e del medico competente (art. 36);
- assicurare formazione sufficiente e adeguata, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, e il relativo aggiornamento (art. 37);
- fornire DPI conformi e adeguati, mantenerli in efficienza e garantirne l'uso corretto (artt. 75-77);
- garantire la sorveglianza sanitaria e l'accertamento dell'idoneità alla mansione specifica;
- definire e verificare le procedure operative e di emergenza per l'attività subacquea e per il supporto iperbarico, in coerenza con le regole tecniche di cui all'art. 25 della L. 9/2026;
- gestire gli obblighi di cooperazione e coordinamento con committenti e altre imprese e, quando l'attività rientra in un cantiere temporaneo o mobile, gli adempimenti del Titolo IV del Testo Unico;
- impiegare esclusivamente operatori in possesso dei requisiti di legge: l'impiego di personale privo di iscrizione nel registro o di libretto personale valido è espressamente sanzionato a carico del datore di lavoro o del committente (art. 26, comma 3, L. 9/2026).

4. Qualificazione professionale degli operatori subacquei e iperbarici

Qualifiche e ambiti operativi (art. 19, comma 1)

Per l'esercizio dei lavori subacquei e iperbarici nelle acque interne e nel mare territoriale, nonché - limitatamente ai lavoratori italiani dipendenti di soggetti con sede legale o stabile organizzazione in Italia o di nazionalità italiana - nella zona economica esclusiva, nelle acque soprastanti la piattaforma continentale nazionale e nell'alto mare, è obbligatoria l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali, che avviene per le seguenti qualifiche:

Qualifica	Ambito operativo
OTS di basso fondale	Immersioni fino alla profondità di 15 metri.
OTS di medio fondale	Immersioni fino alla profondità di 50 metri, anche con il supporto di impianti iperbarici.
OTS di alto fondale	Immersioni anche oltre i 50 metri di profondità, con il supporto di impianti iperbarici.
Tecnico iperbarico (TI)	Manovra e utilizzo delle camere iperbariche, degli impianti di saturazione e degli impianti iperbarici di supporto.

Personale tecnico o scientifico non qualificato OTS (art. 19, comma 2)

Per esigenze particolari e motivate legate al monitoraggio, all'osservazione diretta, alla valutazione specialistica e allo studio di ambienti, strutture, opere e attrezzature subacquee, è consentita l'immersione di personale tecnico o scientifico privo della qualifica di OTS, previa autorizzazione del responsabile dell'attività e al ricorrere di tre condizioni inderogabili:

- possesso di brevetto subacqueo sportivo-ricreativo in corso di validità, rilasciato da organizzazione nazionale o internazionale riconosciuta, e della relativa idoneità sanitaria;
- frequenza, con esito positivo e documentato, di apposito corso di indottrinamento teorico-pratico sulla specifica attività e sulle procedure tecniche e di sicurezza applicate;
- immersione entro i limiti del brevetto posseduto e in coppia con un OTS.

Implicazione organizzativa

Il corso di indottrinamento teorico-pratico è un obbligo formativo documentale a carico dell'organizzazione: l'impresa deve conservare evidenza del programma, dell'esito positivo e del nominativo del responsabile dell'attività che ha autorizzato l'immersione.

5. Formazione degli operatori: obblighi, contenuti e tracciabilità

5.1 Formazione abilitante alla qualifica (art. 21, L. 9/2026)

L'iscrizione nel registro, condizione per l'impiego dell'operatore, presuppone requisiti che l'impresa ha interesse a verificare prima dell'assunzione o dell'affidamento dell'incarico:

Requisito	Contenuto
Età e cittadinanza	Maggiore età; cittadinanza italiana, di altro Stato UE o SEE, o svizzera; per altre cittadinanze, valido titolo di soggiorno.

Requisito	Contenuto
Titolo di studio	Titolo di studio professionale di durata almeno triennale, compreso quello conseguito all'estero e riconosciuto.
Attestato di qualificazione professionale	Attestato rilasciato al termine di corsi effettuati dalle regioni o dalle province autonome, ovvero da scuole o centri di formazione professionale dotati di strutture tecniche e didattiche idonee e autorizzati dalle regioni o province autonome competenti, all'esito di un percorso formativo disciplinato con provvedimento dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee. Gli oneri dei corsi sono posti a carico degli operatori cui viene rilasciato l'attestato.
Titoli alternativi	In alternativa all'attestato: brevetto di operatore subacqueo militare rilasciato dal Comando raggruppamento subacquei e incursori della Marina militare, oppure brevetto di sommozzatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rilasciato dalla relativa Scuola.
Idoneità alla mansione	Accertata e certificata da un medico subacqueo, a carico dell'istante o dell'impresa subacquea e iperbarica per cui l'operatore svolge attività lavorativa; assenza di difetti cardiopolmonari e otorinolaringoiatrici e di alterazioni neurologiche e psichiche, secondo i requisiti definiti per ciascuna qualifica con provvedimento dell'Agenzia.
Requisito di onorabilità	Assenza di condanne per delitto non colposo punibile con pena superiore a tre anni di reclusione o per delitto contro la fede pubblica che preveda l'interdizione dai pubblici uffici, salvo riabilitazione.

Titoli conseguiti all'estero (art. 22)

I cittadini UE, SEE o svizzeri abilitati in conformità alla normativa di un altro Stato possono operare in Italia su base temporanea e occasionale in regime di libera prestazione di servizi, oppure in maniera stabile previo riconoscimento della qualifica professionale. In caso di riconoscimento, l'iscrizione nel registro avviene a domanda, fermi i requisiti di età, cittadinanza, idoneità alla mansione e onorabilità. L'Agenzia è l'autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione e a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento.

5.2 Formazione dovuta dal datore di lavoro (art. 37, D.lgs. 81/2008)

L'impresa assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento ai concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione, all'organizzazione della prevenzione aziendale, ai diritti e doveri dei soggetti aziendali e agli organi di vigilanza, nonché ai rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione caratteristiche del settore di appartenenza. È inoltre dovuta la formazione sui rischi specifici disciplinati dai Titoli successivi al primo del Testo Unico. Durata, contenuti minimi e modalità sono definiti dall'Accordo adottato in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni.

Quando la formazione e l'eventuale addestramento specifico devono essere erogati (art. 37, comma 4)

- alla costituzione del rapporto di lavoro o all'inizio dell'utilizzazione in caso di somministrazione;
- in caso di trasferimento o cambiamento di mansioni, ad esempio il passaggio da basso a medio fondale;
- durante i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione sia di riduzione dell'orario;
- all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.

La formazione deve inoltre essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 6).

Figure aziendali con obblighi formativi propri

Figura	Obbligo formativo
Datore di lavoro, dirigenti e preposti	Formazione adeguata e specifica e aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti, secondo l'Accordo Stato-Regioni. Per i preposti le attività formative devono svolgersi interamente in presenza e ripetersi con cadenza almeno biennale, e comunque ogni volta che l'evoluzione dei rischi lo renda necessario.
Addetti alle emergenze	I lavoratori incaricati della prevenzione incendi e lotta antincendio, dell'evacuazione, del salvataggio, del primo soccorso e in genere della gestione dell'emergenza devono ricevere formazione adeguata e specifica e aggiornamento periodico. Nelle attività subacquee la capacità di salvataggio in acqua e di gestione dell'emergenza iperbarica è parte essenziale di questo obbligo.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	Corso iniziale di almeno 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda, con verifica di apprendimento; aggiornamento periodico secondo la contrattazione collettiva, non inferiore a 4 ore annue per le imprese da 15 a 50 lavoratori e a 8 ore annue oltre i 50 lavoratori.
Lavoratori autonomi	Possono avvalersi dei percorsi formativi definiti dall'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Condizioni di erogazione e tracciabilità

- la formazione avviene durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori, in collaborazione con gli organismi paritetici ove presenti nel settore e nel territorio;
- il contenuto deve essere facilmente comprensibile; per i lavoratori immigrati occorre la previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata;
- le competenze acquisite sono registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore, di cui il datore di lavoro tiene conto nella programmazione della formazione e di cui gli organi di vigilanza tengono conto nelle

verifiche;

- in caso di sovrapposizione, totale o parziale, dei contenuti dei percorsi formativi previsti per dirigenti, preposti, lavoratori e RLS è riconosciuto il credito formativo per durata e contenuti corrispondenti.

6. Addestramento, DPI e attrezzature specifiche

L'addestramento è effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro e consiste nella prova pratica per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e dispositivi, anche di protezione individuale; include l'esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi possono essere effettuati anche mediante moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e **devono essere tracciati in apposito registro, anche informatizzato** (art. 37, comma 5).

Dispositivi di protezione individuale

Il datore di lavoro assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI. L'addestramento è in ogni caso indispensabile per ogni DPI appartenente alla terza categoria e per i dispositivi di protezione dell'udito (art. 77, commi 4 e 5). Nell'attività subacquea e iperbarica rientrano in tale perimetro, tipicamente, gli apparati di respirazione e i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di protezione ambientale.

L'impresa deve inoltre mantenere i DPI in efficienza e in condizioni di igiene mediante manutenzione, riparazioni e sostituzioni, destinarli a uso personale, informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge, rendere disponibili informazioni adeguate su ogni DPI e stabilire le procedure aziendali di riconsegna e deposito.

Attrezzature di lavoro

Nell'ambito degli obblighi di informazione e formazione, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso dispongano delle necessarie informazioni e istruzioni e ricevano formazione e addestramento adeguati (art. 73 del Testo Unico), con specifica abilitazione ove richiesta.

7. Sorveglianza sanitaria e idoneità alla mansione

Ciascun operatore subacqueo e iperbarico professionale è sottoposto, a carico suo o dell'impresa subacquea e iperbarica per cui svolge attività lavorativa, a una visita medica dettagliata per l'accertamento dell'idoneità alla mansione, effettuata dal medico competente ai sensi del D.lgs. 81/2008 in possesso dell'ulteriore formazione specifica propria del medico subacqueo, in seguito a infortunio o malattia prolungata, quale condizione per la riammissione all'esercizio dell'attività professionale (art. 23, comma 1, L. 9/2026).

La violazione di tale obbligo comporta la sospensione della validità del libretto personale informatico e della relativa attività fino alla regolarizzazione della posizione dell'interessato (art. 23, comma 2).

Nota operativa

L'idoneità alla mansione richiesta per l'iscrizione nel registro è certificata da un **medico subacqueo**, con oneri che la legge pone sull'istante o sull'impresa. Ciò non sostituisce la sorveglianza sanitaria ordinaria affidata al medico competente aziendale, che resta dovuta ai sensi del Testo Unico.

8. Registro degli operatori e libretto personale informatico

Il registro dei sommozzatori in servizio locale, tenuto dal comandante del porto, assume la denominazione di **registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali** (art. 20). Le modalità di accertamento dei requisiti di iscrizione e di organizzazione e tenuta del registro sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Ciascun operatore iscritto è dotato di un libretto personale informatico, in cui devono essere annotati, in lingua italiana e in lingua inglese (art. 24, comma 1):

- il titolo di studio e l'eventuale conseguimento di specializzazioni professionali;
- l'idoneità alla mansione, con indicazione del medico subacqueo certificatore;
- la qualifica professionale tra quelle previste dall'art. 19, comma 1;
- le ulteriori specializzazioni acquisite tramite corsi professionali, corsi di aggiornamento, stage o apprendistato presso aziende e imprese, in Italia o all'estero; gli attestati di qualifica acquisiti all'estero devono essere legalmente riconosciuti dallo Stato in cui sono conseguiti;
- per gli operatori tecnici subacquei, le singole immersioni effettuate con la massima profondità raggiunta, ovvero data di inizio e fine quando superino le ventiquattro ore complessive, i periodi di compressione in camera iperbarica e la descrizione sommaria del lavoro eseguito;
- la vidimazione, da parte del datore di lavoro o di un suo rappresentante o del committente in caso di lavoratore autonomo, delle singole immersioni o compressioni in camera iperbarica;
- gli eventuali infortuni subiti.

Adempimenti a carico dell'impresa

- **Vidimazione delle immersioni**: il datore di lavoro, o un suo rappresentante, vidima sul libretto le singole immersioni e compressioni in camera iperbarica.
- **Annotazione delle interruzioni**: in caso di infortunio di qualsiasi genere e natura o di malattia che comporti interruzione dell'attività lavorativa, fermi restando gli obblighi assicurativi, il datore di lavoro provvede, previo rilascio di certificato sanitario da parte di un medico subacqueo, all'annotazione dell'interruzione sul libretto, specificandone durata e causa. Per il lavoratore autonomo l'annotazione è effettuata dal medico subacqueo.

- **Verifica della validità**: il libretto è vidimato digitalmente dall'ufficio di compartimento marittimo competente e deve essere vidimato con cadenza annuale, su richiesta dell'interessato, previo superamento di apposito esame di idoneità psicofisica. Alla scadenza del certificato di idoneità l'efficacia del libretto è sospesa e riprende con la presentazione della nuova certificazione del medico subacqueo e la relativa annotazione.

Controllo pre-impiego raccomandato

Prima di impiegare un operatore su un cantiere subacqueo l'impresa dovrebbe verificare e archiviare: iscrizione nel registro, qualifica coerente con la profondità dell'intervento, libretto vidimato e non sospeso, idoneità sanitaria in corso di validità, attestati di formazione e addestramento ex D.lgs. 81/2008.

9. Regole tecniche applicabili all'impresa (art. 25, L. 9/2026)

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e intesa in sede di Conferenza unificata, sulla base delle pertinenti norme UNI, CEI o di altri enti di normazione degli Stati membri dell'Unione europea, sono definite le regole tecniche concernenti:

Lett.	Oggetto della regola tecnica
a)	Procedure operative per il lavoro subacqueo.
b)	Procedure operative per il supporto iperbarico alle attività subacquee professionali.
c)	Procedure di emergenza per le attività subacquee e per le connesse attività iperbariche.
d)	**Formazione e qualificazione professionali degli operatori subacquei e iperbarici.**
e)	Attrezzature ed equipaggiamenti degli operatori subacquei e iperbarici.
f)	Medicina subacquea e iperbarica.
g)	Norme per la sicurezza e l'igiene nei lavori subacquei e iperbarici e nelle connesse attività.

Lo svolgimento di attività subacquee e iperbariche in violazione di tali regole tecniche è sanzionato in capo all'impresa (art. 27, comma 1). La lettera d) rende la formazione e la qualificazione professionale degli operatori oggetto diretto di regolamentazione tecnica: l'impresa deve presidiare l'evoluzione del quadro attuativo e adeguare tempestivamente i propri percorsi formativi interni.

10. Apparato sanzionatorio

Sanzioni specifiche della Legge 9/2026

Destinatario	Violazione	Sanzione
Operatore	Omessa comunicazione dei dati identificativi del libretto personale informatico ai funzionari addetti al controllo (art. 24, comma 3).	Divieto di svolgere qualsiasi lavoro subacqueo e iperbarico fino alla regolarizzazione (art. 26, comma 1).
Operatore	Svolgimento di lavori subacquei o iperbarici senza iscrizione nel registro, nei casi in cui è obbligatoria, ovvero senza libretto personale informatico o con libretto non vidimato, sospeso o non rinnovato.	Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro (art. 26, comma 2).
Datore di lavoro o committente	Impiego di operatori non iscritti nel registro, nei casi in cui l'iscrizione è obbligatoria, ovvero privi di libretto personale informatico o con libretto non vidimato, sospeso o non rinnovato.	Sanzione amministrativa pecuniaria da 700 a 2.500 euro **per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato** (art. 26, comma 3).
Operatore	Mancata visita medica dettagliata per la riammissione dopo infortunio o malattia prolungata (art. 23, comma 1).	Sospensione della validità del libretto personale e della relativa attività fino alla regolarizzazione (art. 23, comma 2).
Impresa subacquea o iperbarica	Svolgimento di attività subacquee e iperbariche in violazione delle regole tecniche di cui all'art. 25.	Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.500 euro (art. 27, comma 1).

L'accertamento delle violazioni spetta ai funzionari pubblici addetti al controllo della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, secondo la legge 24 novembre 1981, n. 689; l'autorità marittima è competente per l'irrogazione delle sanzioni. Le sanzioni non si applicano qualora il fatto costituisca reato o dia luogo a più grave sanzione amministrativa.

Sanzioni del Testo Unico rilevanti in materia di formazione

Violazione	Sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente
Omessa informazione ai lavoratori (art. 36, commi 1 e 2).	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.
Omessa formazione adeguata e specifico addestramento sui DPI (art. 77, comma 4, lett. h).	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro.
Mancato addestramento nei casi in cui è indispensabile, DPI di terza categoria e protettori dell'udito (art. 77, comma 5); fornitura di DPI non conformi (art. 77, comma 3).	Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro.

Gli importi indicati sono quelli riportati nell'edizione del Testo Unico utilizzata come fonte e sono soggetti alle rivalutazioni periodiche previste dalla legge.

11. Decorrenze e regime transitorio

Il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, ha disposto il differimento al **1° gennaio 2027** dell'applicazione delle seguenti previsioni:

- l'obbligatorietà dell'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali ai fini dell'esercizio di lavori subacquei e iperbarici (art. 19, comma 1);
- l'obbligo, per il personale tecnico o scientifico privo della qualifica di OTS, di immergersi in coppia con un OTS (art. 19, comma 2, lettera c);
- l'obbligatorietà dell'iscrizione nel registro con riferimento ai titoli conseguiti all'estero (art. 22);
- le sanzioni previste dall'art. 26.

Che cosa resta immediatamente esigibile

Il differimento riguarda specifiche previsioni della Legge 9/2026. Restano pienamente applicabili, senza alcun rinvio, tutti gli obblighi del D.lgs. 81/2008 in materia di valutazione dei rischi, informazione, formazione, addestramento, DPI, sorveglianza sanitaria e gestione delle emergenze.

Resta inoltre atteso l'intervento dei provvedimenti attuativi: il provvedimento dell'Agenzia che disciplina il percorso formativo per l'attestato di qualificazione professionale e i requisiti sanitari per qualifica, il decreto sulle modalità di accertamento dei requisiti e di tenuta del registro, il decreto sul modello e sulla gestione del libretto personale informatico e il D.P.R. sulle regole tecniche di cui all'art. 25.

12. Check-list operativa di conformità

Area	Adempimento	Riferimento
Organizzazione	Documento di valutazione dei rischi aggiornato con i rischi subacquei e iperbarici; SPP, medico competente e addetti alle emergenze designati.	D.lgs. 81/2008, Titolo I
Qualifiche	Verifica, per ogni operatore, della qualifica OTS o TI coerente con la profondità e con la tipologia di intervento.	Art. 19, L. 9/2026
Registro	Verifica dell'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali.	Artt. 19-21, L. 9/2026
Libretto	Libretto personale informatico presente, vidimato, non sospeso; vidimazione aziendale delle immersioni; annotazione delle interruzioni per infortunio o malattia.	Art. 24, L. 9/2026
Salute	Idoneità alla mansione certificata da medico subacqueo; visita per la riammissione dopo infortunio o malattia prolungata; sorveglianza sanitaria aziendale.	Artt. 21 e 23, L. 9/2026
Formazione generale	Formazione generale e specifica erogata e aggiornata; formazione di dirigenti e preposti, con aggiornamento in presenza almeno biennale per i preposti; formazione del RLS.	Art. 37, D.lgs. 81/2008
Formazione in occasioni specifiche	Formazione erogata all'assunzione, al cambio di mansione o di livello di fondale, nei periodi di cassa integrazione e all'introduzione di nuove attrezzature o tecnologie.	Art. 37, comma 4
Addestramento	Addestramento pratico da persona esperta sul luogo di lavoro, tracciato in apposito registro anche informatizzato.	Art. 37, comma 5

Area	Adempimento	Riferimento
DPI	Addestramento documentato per i DPI di terza categoria e per i protettori dell'udito; manutenzione, igiene e procedure di riconsegna.	Art. 77, commi 4 e 5
Personale non OTS	Per il personale tecnico o scientifico: brevetto valido, idoneità sanitaria, corso di indottrinamento documentato, autorizzazione del responsabile dell'attività, immersione in coppia con un OTS.	Art. 19, comma 2, L. 9/2026
Procedure	Procedure operative e di emergenza per il lavoro subacqueo e per il supporto iperbarico, allineate alle regole tecniche e alle norme di buona tecnica.	Art. 25, L. 9/2026
Documentazione	Archivio aggiornato di attestati, registri di addestramento, certificati sanitari ed evidenze di consegna dei DPI, disponibile per gli organi di vigilanza.	D.lgs. 81/2008; L. 9/2026

Documento elaborato sulla base del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, edizione ottobre 2026, e della Legge 26 gennaio 2026, n. 9, come riportati nel documento fornito.